



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 78 del 08/05/2012 -
Determinazione nr. 1007 del 10/05/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da una attività di trattamento e rivestimento di metalli.

Società OXALL Srl, stabilimento sito in comune di Cordenons (PN), via Della Cartiera n. 28.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Oxall Srl con sede legale in via Zanardelli n. 151 in comune di Castiglione delle Stiviere (MN) ha presentato in data 30.12.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da modifica sostanziale di stabilimento e contestuale rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività ubicata in comune di Cordenons (PN), via Della Cartiera n. 28.

La Società svolge l'attività di trattamento e rivestimento di metalli ed è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto ALP.1-369-PN-INAT-1328 del 15.03.2004 per il punto di emissione n. 1 (aspirazione impianto decapaggio).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende aumentare di più del 50% l'operatività dell'impianto che produce emissioni in atmosfera rispetto a quanto dichiarato nella documentazione relativa all'autorizzazione alle emissioni sopra citata.

La domanda è pervenuta in data 30.12.2011 con nota assunta al prot. n. 535 del 03.01.2012. E' stato comunicato l'avvio del con nota prot. n. 7937 del 31.01.2012 mentre con nota prot. n. 12902 del 15.02.2012 sono state richieste alla ditta integrazioni documentali. La società ha fornito tali integrazioni con lettera assunta al prot. n. 24614 del 14.03.2012. Con nota prot. n. 26771 del 22.03.2012 sono state richiesti i pareri di competenza al Comune di Cordenons ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6. Il comune di Cordenons con lettera prot. n. 6593 del 05.04.2012 (assunta al prot. n. 31433 del 10.04.2012) ha comunicato che lo stabilimento non necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004. L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha fornito riscontro entro i termini fissati nella richiesta.

Contestualmente all'istanza di cui al precedente capoverso la ditta ha presentato domanda di voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto ALP.1-369-PN-INAT-1328 del 15.03.2004. Tale domanda riguarda il subentro della da parte della ditta Oxall Srl alla

società Nuova Duralum Srl a seguito di affitto di ramo di azienda.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- ortofoto con localizzazione dell'attività;
- estratto PRGC
- relazione tecnica datata 20.11.2011
- tav. 1: planimetria generale
- tav. 2 : prospetto camino
- schede sicurezza
- nota integrativa del marzo 2012 (assunta al prot. n. 24614 del 14.03.2012)

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
- 8 l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-

FVG e sottoscritta in data 30.04.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che l'emissione in atmosfera indicata come **E1 (trattamento superficiale metallo)** dell'impianto, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

L'istruttoria tecnica è conservata nella pratica.

La società possiede due impianti termici civili alimentati a gas metano di potenza termica nominale di 30 KW ciascuno non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Oxall Srl con sede legale in via Zanardelli n. 151 in comune di Castiglione delle Stiviere (MN), alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sito in comune di Cordenons (PN), via Della Cartiera n. 28.

Il punto di emissione convogliata presente presso lo stabilimento è il E1 (trattamento superficiale metallo).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (trattamento superficiale metallo)	<i>Portata:15000 m³/h Quota dal p.c. :12 m</i>
Acido solforico (SO ₄ ⁻)	2 mg/Nm ³
Acido nitrico (NO _x)	5 mg/Nm ³

b) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano,

caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.

3. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
4. La società deve effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto autorizzato (punto di emissione E1). I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
5. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Rapporto ISTISAN 98/2 (estensione del D.M 25.08.2000, allegato 2)	Metodiche per il rilevamento delle emissioni in atmosfera da impianti industriali. Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati. a) Ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO ₂ e NO ₂ , b) Composti inorganici del cloro e del fluoro sotto forma di gas e vapore espressi rispettivamente come HCl e HF.

6. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
7. I camini devono essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premesse.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della

scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.

3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o rinnovare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Cordenons, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
10. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 10/05/2012

IL DIRIGENTE

Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 10/05/2012 06:54:56

IMPRONTA: 012C8FE7744A309DD81D1505AD39DC153059F2453C959111BE07E4DA85A02D6E
3059F2453C959111BE07E4DA85A02D6E9DAA3B9E5978FC8380AEE2905ABCBF06
9DAA3B9E5978FC8380AEE2905ABCBF067FB973DCAAFDB36F24B2D6612E6FD5B5
7FB973DCAAFDB36F24B2D6612E6FD5B5E61917AA14020447B14FEE83676C7182